



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 71/C.D.T. 04 DEL 18 SETTEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 18 Settembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n. 2/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. GASPARE ERNANDEZ

A.S.D. MAST FAVIGNANA

La Procura Federale, con nota 9403/1107pf11-12/SS/ep del 25/06/2012 ha deferito il Sig. Gaspare Ernandez, presidente della A.S.D. Mast Favignana, per avere formalmente pattuito con il tecnico Sig. Salice Giovanbattista un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra, disputante il campionato Juniores regionali. Ha altresì deferito la predetta Società, per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente ed al Tecnico sopra indicati.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura

Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del Presidente Sig. Gaspare Hernandez e della sanzione dell'ammenda € 400,00 a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha infatti documentalmente accertato, nell'ambito di un procedimento relativo al mancato pagamento di compensi introdotto dal Sig. Salice, che per la stagione sportiva 2010-2011 le parti avevano sottoscritto in data 09/10/2010 in sede di tesseramento, un accordo economico in violazione dei massimali previsti dalla intesa tra L.N.D. e A.I.A.C., superati di € 500,00.

Tutto quanto sopra in violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n° 1 L.N.D. 2010/2011, paragrafo 14, pagina 47 ed in riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera b delle N.O.I.F. e 42 comma 1 del Regolamento LND.

P.Q.M.

visto l'articolo 8 comma 6 del C.G.S., dispone applicarsi:

Al Sig. Gaspare Hernandez, Presidente della A.S.D. Mast Favignana, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. OROFINO ROSARIO (Presidente USD Atletico Catania)
USD ATLETICO CATANIA

La Procura Federale, con nota 797/598pf11-12 GR/mg del 07/08/2012, ha deferito il Sig. Orofino Rosario, Presidente dell'USD Atletico Catania, nonché la società USD Atl. Catania per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art.1 comma 1 del CGS; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le condotte violative ascritte al Sig. Orofino Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della Società predetta.

Le parti deferite, comparse all'udienza dibattimentale, hanno respinto ogni addebito, sostenendo di avere ricevuto la nota di cui al deferimento dal Sig. Santapaola, segretario della società Gravina e di non essere a conoscenza che la firma in calce a detto documento fosse falsa. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 mentre ha chiesto l'inibizione del Sig. Orofino Rosario per mesi dodici.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro ascritto.

Ed invero dall'esame della documentazione in atti risulta in maniera inequivocabile che il Sig. Orofino Rosario in occasione della gara Atletico Catania-Città di Messina del 27.11.2011, valevole per il campionato di Eccellenza, non predispose per tempo e con la dovuta diligenza tutti gli adempimenti necessari finalizzati ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del campo di giuoco presso il Comune di Gravina, con la conseguenza che la gara in questione non poté essere disputata.

Inoltre risulta accertato che il Sig. Orofino Rosario, al fine di evitare delle responsabilità a proprio carico, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia una dichiarazione a firma del Presidente dell'ASD Gravina con cui quest'ultimo dichiarava di avere ricevuto

tempestivamente dalla società Atletico Catania la richiesta di utilizzo del campo di giuoco, ma a causa di una dimenticanza di un proprio collaboratore questa non era stata protocollata al Comune di Gravina.

Detta dichiarazione è risultata falsa in quanto disconosciuta dal sig. Lorenzo Montalto e peraltro palesemente apocriфа posto che la sottoscrizione risulta difforme da quella apposta dal sig. Montalto in calce al verbale di audizione dinanzi al collaboratore della Procura. Lo stesso Montalto ha altresì dichiarato che il Santapaola Vincenzo non è un tesserato della società Gravina.

In relazione agli accertati comportamenti posti in essere dal Sig. Orofino Rosario, Presidente dell'USD Atl. Catania, discende la responsabilità diretta, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, dell'USD Atletico Catania. Detta responsabilità va attenuata in relazione all'affidamento che l'Orofino ha fatto in capo al Santapaola Vincenzo, già segretario dell'USD Atl. Catania per la S.S. 2009-2010 nonché già segretario del Gravina per la S.S. 2010-2011, così ritenendo che quest'ultimo potesse impegnare la società Gravina.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

la sanzione dell'inibizione a carico del Sig. Orofino Rosario per mesi cinque;

inoltre applica all'U.S.D. Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 9/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. CANNAROZZO GIUSEPPE

G.S.D. ENNA CALCIO

La Procura Federale, con nota 948/799pf10-11/GT/dl del 22/08/2012 ha deferito il Sig. Giuseppe Cannarozzo, all'epoca dei fatti presidente del G.S.D. Enna Calcio, per non avere ottemperato all'obbligo di adempimento, entro giorni trenta dalla comunicazione, al Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato con C.U. N° 3/10-11 del 13/11/2010, emesso all'esito del contenzioso tra la predetta Società e il tecnico sig. Guido De Maria (vertenza n° 175/90).

Con il predetto provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale ha statuito infatti l'obbligo per la predetta Società di pagare al Sig. De Maria la somma di € 8.500,00 a saldo delle sue spettanze.

La G.S.D. Enna Calcio è stata deferita per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente dell'epoca.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Giuseppe Cannarozzo e della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della Società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale L.N.D. con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 3/10-11 del 13/11/2010 emesso all'esito del contenzioso (vertenza n° 175/90) fra la Società e il tecnico sig. Guido De Maria.

In particolare viene documentalmente evidenziato agli atti che, corrisposti € 5.000,00, la Società deferita non ha provveduto al saldo di € 3.500,00 entro il fissato termine del 31/03/2011, nonostante i ripetuti solleciti.

Va anche ricordato che l'eventuale tardivo adempimento non avrebbe fatto venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che le norme incriminatrici puniscono il mancato pagamento nel termine perentorio, che risulta abbondantemente scaduto, così conseguendo, fermo l'obbligo di adempimento, le sanzioni come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti l'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., gli artt. 8 comma 9 e 15 e 18 comma 1 e 19 comma 1 del C.G.S., dispone applicarsi:

Al Sig. Giuseppe Cannarozzo, all'epoca dei fatti Presidente del G.S.D. Enna Calcio, la sanzione della inibizione per mesi cinque; alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso e dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 18/09/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**